



# **Ordinanza concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori**

**(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e  
sulle organizzazioni di produttori, OOCOP)**

**Modifica del 22 novembre 2017**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 ottobre 2002<sup>1</sup> sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori è modificata come segue:

*Allegato 1 lett. B*

*Abrogata*

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

22 novembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 919.117.72

*Allegato 2*  
(art. 11)

*Let. A n. 3 frase introduttiva e n. 4*

## **A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte**

### **3. Trasmissione di dati**

Il servizio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza del 25 giugno 2008<sup>2</sup> sul sostegno del prezzo del latte (OSL) trasmette alla PSL, su richiesta, i seguenti dati:

### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2021.

*Let. B n. 4*

## **B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini**

### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2019.

*Let. C n. 4*

## **C. Organizzazione di produttori GalloSuisse**

### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2021.

*Let. D n. 3 frase introduttiva e n. 4*

## **D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland**

### **3. Trasmissione di dati**

Il servizio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 12 OSL trasmette all'ES, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Emmentaler o «altro formaggio a pasta dura, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi:

### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2021.

<sup>2</sup> RS 916.350.2

*Let. E*

## **E. Organizzazione di categoria Interprofession du Vacherin Fribourgeois**

### **1. Importo dei contributi**

1.1 I produttori non membri devono versare all'«Interprofession du Vacherin Fribourgeois» (IPVF), quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo di 80 centesimi per chilogrammo di Vacherin Fribourgeois prodotto.

1.2 Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.

### **2. Utilizzazione dei contributi**

Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

- a. pubblicità;
- b. relazioni pubbliche;
- c. fiere ed esposizioni.

### **3. Trasmissione di dati**

Il servizio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 12 OSL trasmette all'IPVF, su richiesta, i seguenti dati di ciascuna azienda che produce Vacherin Fribourgeois o «altro formaggio a pasta semidura, grasso» le cui forme pesano tra 5 e 12 chilogrammi:

- a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori;
- b. i quantitativi di Vacherin Fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- c. il quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois;
- d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta semidura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso tra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;
- e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta semidura, grasso» le cui forme hanno un peso compreso tra 5 e 12 chilogrammi.

### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2021.

*Let. F*

## **F. Organizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri**

### **1. Importo dei contributi**

1.1 I produttori non membri devono versare all'Interprofessione della vite e del vino svizzeri (IVVS), quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,455 centesimi per metro quadrato di superficie iscritta nel catasto viticolo. A questo scopo è determinante la superficie iscritta nel catasto viticolo dell'anno che precede la riscossione.

1.2 I vinificatori che non sono membri devono versare all'IVVS, quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo annuale di 0,55 centesimi per chilogrammo di uva incantinata. A questo scopo è determinante la dichiarazione di incantinamento di cui all'articolo 29 capoverso 6 dell'ordinanza del 14 novembre 2007<sup>3</sup> sul vino presentata nell'anno che precede la riscossione.

1.3 I non membri sono esentati dall'obbligo contributivo se il Cantone, un'organizzazione di categoria o un'organizzazione cantonale riscuote contributi d'incentivazione in base alle proprie disposizioni presso tutti gli attori e si prende a carico i contributi dei non membri.

1.4 L'IVVS può delegare la riscossione dei contributi alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri. Queste ultime possono delegare la riscossione dei contributi a un'organizzazione o a un fiduciario.

1.5 Il contributo per i non membri non è riscosso qualora l'importo dovuto secondo i numeri 1.1 e 1.2 sia inferiore a dieci franchi.

### **2. Utilizzazione dei contributi**

Il contributo versato conformemente al numero 1 può essere impiegato solo per le campagne pubblicitarie annuali di promozione dei vini svizzeri degli anni 2018 e 2019. I fondi rimasti inutilizzati al termine di ogni anno possono essere riportati a nuovo per finanziare le stesse misure.

### **3. Trasmissione di dati**

I servizi cantonali competenti della vitivinicoltura e del controllo della vendemmia trasmettono, su richiesta, all'IVVS o alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri i seguenti dati:

- a. gli indirizzi dei produttori e dei vinificatori;
- b. i dati sulle superfici e sulle quantità incantinate per produttore o per vinificatore.

### **4. Validità**

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2019.

<sup>3</sup> RS 916.140